



Associazione Sportiva Dilettantistica

STATUTO DEL CIRCOLO NAUTICO RIVA DI TRAIANO

STATUTO SOCIALE

Art. 1 - Costituzione e sede

Ai sensi delle disposizioni di Legge, è costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica "Circolo Nautico Riva di Traiano" (di seguito l'Associazione), con sede in Civitavecchia – Via Aurelia km. 667+580. E' facoltà dell'Assemblea dei Soci trasferire la Sede in altro luogo dello stesso Comune, ovvero di istituire sedi secondarie anche in altri Comuni dello Stato e all'Estero.

La durata dell'Associazione è fissata in anni 50(cinquanta) dalla sua costituzione, salvo proroga stabilita dall'Assemblea dei Soci.

I colori del Guidone Sociale sono blu, rosso e bianco.

Art. 2 - Caratteristiche e scopi dell'Associazione

L'Associazione ha carattere volontario, è apolitica e non ha scopi di lucro. Ha lo scopo di contribuire alla diffusione, conoscenza e pratica dello sport della vela in forma agonistica ed amatoriale, nonché alla partecipazione a competizioni sportive.

Tra gli scopi sociali sono altresì compresi: promuovere ed organizzare, anche in comunione con altri, manifestazioni ed altre iniziative sportive legate al mare; stabilire accordi e convenzioni con altre Associazioni e con Enti, pubblici o privati, per la raccolta di mezzi, per l'organizzazione di iniziative e manifestazioni o per la partecipazione ad esse; esercitare altre disciplina nautiche, comunque legate all'ambiente marino.

L'Associazione accetta incondizionatamente di uniformarsi alle norme del CONI nonché allo Statuto e ai Regolamenti della Federazione Italiana Vela alla quale è affiliata. Per le altre discipline sportive eventualmente praticate, potrà essere fatta domanda di affiliazione alle rispettive Federazioni Sportive Nazionali.

Art. 3 - Patrimonio ed Entrate

Il patrimonio sociale è costituito dalle proprietà mobiliari ed immobiliari dell'Associazione.

Le entrate sono costituite dalle quote associative, dalle quote di buon ingresso, dal corrispettivo per i servizi prestati ai Soci, dai proventi di manifestazioni sportive e da quanto altro concorra ad incrementare l'attivo sociale quali contributi, elargizioni e/o atti di liberalità, nonché da contributi straordinari, da parte dei Soci, deliberati dall'Assemblea dei Soci.

Gli utili derivanti dall'Attività dell'Associazione non potranno essere distribuiti ai Soci, anche in modo indiretto, ma dovranno essere reinvestiti per il conseguimento degli scopi sociali.

L'esercizio finanziario dell'Associazione inizia il primo ottobre e termina il 30 settembre dell'anno successivo.

Art. 4 - Soci

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione in qualità di Socio, cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi che siano interessati all'attività della stessa.

L'ammissione dei Soci avviene su domanda degli interessati, controfirmata da due Soci presentatori.

In caso di domanda di ammissione a Socio presentata da minorenne, questa deve essere controfirmata da chi esercita la patria potestà.

L'accettazione delle domande è subordinata all'accettazione del Consiglio Direttivo.

La qualità di Socio si perde per decesso, per dimissioni, per morosità o per indegnità.

La morosità è dichiarata dal Consiglio Direttivo.

L'indegnità è sancita dal Collegio dei Probiviri.

Art. 5 - Diritti dei Soci

Tutti i Soci godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, e, se maggiorenni dell'elettorato attivo e passivo.

Un Socio può farsi rappresentare in assemblea da altro Socio tramite delega scritta. Un Socio non può essere portatore di più di tre deleghe. Per esercitare il diritto di voto il Socio deve essere in regola con le quote sociali ordinarie e straordinarie stabilite.

I diritti elettorali saranno acquisiti automaticamente dal Socio minorenne con il raggiungimento della maggiore età.

I Soci hanno diritto a frequentare la Sede Sociale, di servirsi degli impianti e dei servizi gestiti dall'Associazione e di fregiarsi dei simboli sociali secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

Art. 6 - Doveri dei Soci

L'appartenenza all'Associazione obbliga i Soci al rispetto delle decisioni prese dagli organi rappresentativi in base alle prescrizioni statutarie.

I Soci sono tenuti a pagare la quota di associazione al momento dell'ammissione e la quota di partecipazione annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

Il Socio deve comportarsi in modo irreprensibile sia dentro i locali sociali sia all'esterno.

Il Socio deve osservare lo Statuto ed i Regolamenti.

Art. 7 - Organi

Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea generale dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- Il Collegio dei Probiviri

Art. 8 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione.

I Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria dal Presidente almeno una volta l'anno per discutere e deliberare:

- sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- eleggere, a scrutinio segreto, i membri del Consiglio Direttivo, i membri del Collegio dei Probiviri, i Revisori dei conti che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili;
- fissare, su proposta del Collegio Direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi annuali ordinari e straordinari, nonché la penale per i ritardati pagamenti;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo e dal Collegio dei Probiviri;

ed in Assemblea Straordinaria per:

- deliberare sulle modifiche dello Statuto;
- deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione;
- eleggere i nuovi membri del Consiglio Direttivo, decaduti per la mancata approvazione del Bilancio;
- deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo o dal Collegio dei Probiviri.

Art. 9 - Convocazione di Assemblea

Ordinaria: Tutti i Soci devono essere convocati in Assemblea Ordinaria dal Presidente, per iscritto e con un preavviso minimo di 15 giorni. La lettera di convocazione deve contenere tra gli argomenti all'O.d.G. l'approvazione dei bilanci.

Straordinaria: Tutti i Soci devono essere convocati in Assemblea Straordinaria dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione utile, formulerà l'O.d.G. e convocherà l'Assemblea, che deve essere tenuta entro i 60 giorni successivi.

E' obbligatoriamente convocata in caso di mancata approvazione dei Bilanci da parte dell'Assemblea.

L'Assemblea elettiva per i nuovi componenti il Direttivo è convocata entro il termine di 60 giorni e dovrà tenersi entro il termine di trenta giorni successivi la convocazione. I nuovi eletti restano in carica fino alla scadenza naturale del quadriennio.

L'Assemblea Straordinaria è altresì obbligatoriamente convocata su richiesta al Direttivo di almeno il 30% dei Soci aventi diritto al voto o da almeno la metà più uno dei componenti lo stesso Consiglio Direttivo. Nella richiesta deve essere indicato l'argomento o gli argomenti da trattare.

Tutti i Soci devono essere convocati con le stesse modalità previste per l'Assemblea Ordinaria.

Le Assemblee, sia ordinaria che straordinaria, saranno tenute in prima e in seconda convocazione con un intervallo minimo di almeno un'ora.

Art. 10 - Costituzione delle Assemblee

Le Assemblee sono validamente costituite in prima convocazione quando sono presenti, di persona o per delega, almeno la metà dei Soci aventi diritto di voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Non possono partecipare alle Assemblee i Soci non in regola con i pagamenti ed i Soci ai quali sia stata irrogata una sanzione definitiva in corso di esecuzione.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente ed in assenza anche di questi da un Socio designato dall'Assemblea a maggioranza.

Le Assemblee nominano il Segretario e, ove occorra, gli Scrutatori. Nelle Assemblee elettive gli scrutatori non possono essere nominati tra i candidati alle cariche sociali.

Art. 11 - Deliberazioni delle Assemblee

Le Assemblee deliberano a maggioranza dei voti espressi. Nei voti espressi non sono compresi gli astenuti ed i voti nulli.

Quando l'Assemblea Ordinaria delibera sui Bilanci, i componenti il Consiglio Direttivo non possono esprimere il loro voto sull'argomento. La mancata approvazione dei Bilanci da parte dell'Assemblea fa decadere il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea delibera sugli indirizzi e direttive generali.

L'Assemblea, se richiesta dalla sua maggioranza qualificata, ovvero dal Consiglio stesso, può eleggere a scrutinio segreto il Presidente.

L'Assemblea, sempre a scrutinio segreto, delibera sui ricorsi avverso i provvedimenti dei Probiviri in materia disciplinare.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci presenti in Assemblea e aventi diritto di voto.

Le decisioni dell'Assemblea non possono essere impugnate avanti l'Autorità Giudiziaria.

Delle riunioni assembleari deve essere redatto un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 12 – Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque a nove Soci, purchè in numero dispari, eletti dall'Assemblea Ordinaria dei Soci a scrutinio segreto.

Il Consiglio Direttivo resta in carica per la durata di quattro anni, possibilmente in corrispondenza con il quadriennio Olimpico. Un consigliere alla fine del mandato può essere rieletto.

Il Consiglio Direttivo nella sua prima seduta elegge a scrutinio segreto il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed il Direttore Sportivo. E' facoltà del Consiglio Direttivo distribuire altri incarichi ritenuti necessari al regolare svolgimento della vita sociale. Tutte le cariche sono a titolo onorifico. Un Consigliere, ad esclusione del Presidente, può assumere più di uno degli incarichi istituzionali.

In caso di dimissioni, decadenza, non accettazione o altro motivo di cessazione dell'incarico di un numero di Consiglieri non superiore alla maggioranza, l'integrazione avverrà per cooptazione del primo dei non eletti. Nel caso la cooptazione non sia possibile, si procede ad elezione parziale alla prima Assemblea Ordinaria utile il cui O.d.G. dovrà prevedere anche la elezione dei Consiglieri mancanti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da parte della maggioranza dei componenti il Consiglio stesso.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi dal più anziano in età dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, nei limiti dello Statuto e dei Regolamenti vigenti.

Esso procede altresì, ove ritenuto opportuno, alla nomina di collaboratori e consulenti determinandone il compenso. Predispose e delibera, occorrendo, il Regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Predispose e redige a fine esercizio il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all'Assemblea.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni o impedimento definitivo, anche non contemporanei, della maggioranza dei suoi componenti nell'arco del quadriennio.

Il Consiglio Direttivo decade per la mancata approvazione dei Bilanci da parte dell'Assemblea.

Delle riunioni del Consiglio sarà redatto su apposito libro il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o da altro Consigliere che, in sua assenza, ne ha assunto la funzione.

Art. 13 – Il Presidente

Il Presidente ed in sua assenza il Vice Presidente, dirige l'Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci sia dei terzi.

Art. 14 – Il Commodoro

Quando un Consigliere ricopre l'incarico di Vice Presidente e di Direttore Sportivo, assume il titolo di Commodoro.

Art. 15 – Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri, in numero di tre, sono eletti dall'Assemblea Ordinaria, preferibilmente tra i propri Soci. Durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

Il Collegio, nella prima riunione, nomina nel suo interno il Presidente. In caso di dimissioni o di impedimento da parte di uno o più membri del Collegio, il Collegio potrà nominare per cooptazione i membri mancanti fino alla prima Assemblea convocata per qualsiasi motivo.

Il Collegio deve accertare il rispetto delle norme dettate dallo Statuto e decide sui provvedimenti disciplinari a carico dei Soci, adottando in relazione alla gravità dei fatti le seguenti sanzioni:

- Ammonizione
- Deplorazione
- Sospensione fino ad un massimo di dodici mesi
- Radiazione.

Contro i provvedimenti disciplinari è ammesso il ricorso dell'Assemblea da proporre entro trenta giorni dalla comunicazione.

Art. 16 – Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione, con il quorum previsto per tale deliberazione, è deliberato dall'Assemblea Straordinaria la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

L'eventuale attivo risultante dalla liquidazione non potrà essere ripartito tra i Soci ma dovrà essere devoluto ad Associazioni Sportive o ad Enti con analoghe finalità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 17 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente atto si fa rinvio alle norme di legge, allo Statuto ed al Regolamento della Federazione Italiana Vela.

Art. 18 – Efficacia

Il presente Statuto, conforme alle attuali disposizioni del CONI e della Federazione Italiana Vela, annulla e sostituisce ogni vecchio Statuto.